

# **TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali**

## **Statuto**

### **Articolo 1**

#### **Consorzio e consorziati**

Il Consorzio del comprensorio Terni – Narni – Spoleto per lo sviluppo delle aree ed iniziative industriali è costituito:

- dal Comune di Terni;
- dal Comune di Narni;
- dal Comune di Spoleto;
- dalla Provincia di Terni;
- dalla Sviluppumbria S.p.A

La denominazione ufficiale del consorzio è "**TNS Consorzio - Sviluppo aree ed iniziative industriali**".

### **Articolo 2**

#### **Natura giuridica e sede**

" **TNS Consorzio - Sviluppo aree ed iniziative industriali**" è un ente pubblico economico a norma dell'articolo 36 della legge 5.10.1991, N°317. Possono farne parte Istituti di Credito, enti pubblici territoriali, enti pubblici economici e non economici, associazioni imprenditoriali che abbiano tra gli scopi istituzionali di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori di riferimento. La sede legale del Consorzio è sita a Terni, Via Armellini n. 1.

### **Articolo 3**

#### **Durata**

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050.

### **Articolo 4**

#### **Oggetto**

1. Il TNS Consorzio promuove, nell'ambito del proprio comprensorio, le condizioni necessarie per lo sviluppo industriale del territorio.

2. A tale scopo, il Consorzio promuove e supporta iniziative e progetti di sviluppo locale che favoriscano:

- la localizzazione di imprese nel territorio di riferimento;
- l'integrazione tra attività d'impresa, formazione, ricerca e università;
- la dotazione logistica e infrastrutturale del territorio;
- la produzione sostenibile e l'uso efficiente dell'energia;
- l'integrazione tra domanda di lavoro e formazione professionale

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente il Consorzio realizza e gestisce infrastrutture ed edifici per attività imprenditoriali, promuove servizi reali alle imprese e partecipa ad ogni altra attività connessa alla loro assistenza e promozione. In particolare può:

- a) redigere studi e progetti, per promuovere lo sviluppo produttivo del comprensorio;
- b) procedere all'acquisto o all'esproprio delle aree e degli immobili occorrenti per l'attrezzatura delle zone di intervento, per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni, ad urbanizzazione delle aree stesse, alla bonifica, recupero e rifunzionalizzazione di siti industriali dismessi;
- c) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse comune e comunque utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- d) procedere alla costruzione di edifici per attività imprenditoriali da vendere o cedere in locazione ad imprese che svolgono attività produttive in forma singola od associata;
- e) vendere o cedere in uso attraverso le forme previste dalla legge, alle imprese le aree e gli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio;
- f) promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
- g) espletare le attività e le funzioni eventualmente demandate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni;
- h) assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche promuovendo la costituzione, ovvero partecipando a società o a consorzi operativi.

## **Articolo 5**

### **Capitale**

1. Il capitale del Consorzio è costituito dai conferimenti effettuati a qualsiasi titolo dai consorziati. E' diminuito dalle eventuali perdite di gestione.

2. I conferimenti dei partecipanti ammontano, alla data di approvazione di questo statuto, a Euro 1.807.599,10, così suddivisi:

- Provincia di Terni: Euro 154.937,06
- Comune di Terni: Euro 464.811,20
- Comune di Narni: Euro 464.811,20
- Comune di Spoleto: Euro 258.228,44
- Sviluppo Umbria S.p.A: Euro 464.811,20.

3. L'Assemblea dei consorziati può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti, mutamenti alle quote dei consorziati stessi.

## **Articolo 6**

### **Oneri di gestione**

Nessun onere di gestione del Consorzio può essere posto a carico dei bilanci dei consorziati, tranne quelli esplicitamente autorizzati dai Soci stessi con l'adozione di appositi atti deliberativi

## **Articolo 7**

### **Organi**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

## **Articolo 8**

### **Composizione dell'Assemblea.**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei consorziati. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti assembleari proporzionale alla quota di capitale consortile detenuto .

## **Articolo 9**

### **Compiti dell' Assemblea**

All'Assemblea sono riservati tutti i compiti stabili dalla legge, in particolare:

- l'approvazione e la modifica delle norme statutarie
- l'ammissione al Consorzio di altri consorziati e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie per quanto riguarda il capitale consortile, la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione entro il 30 ottobre di ogni anno del Piano economico finanziario del successivo esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione e la approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno del bilancio consuntivo d'esercizio dell'anno precedente.
- l'approvazione dei piani economici e programmatici pluriennali;
- la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 10**

### **Funzionamento dell' Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente. E' convocata altresì a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e di tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante lettera fax od e-mail ricevuti almeno otto giorni prima della riunione, ai singoli consorziati ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti i rappresentanti di più della metà del capitale sociale o, in seconda convocazione, non prima di un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione, quando siano presenti almeno i rappresentanti di un terzo del capitale sociale.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Per l'approvazione e le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Il Presidente presiede e coordina i lavori dell'Assemblea.

## **Articolo 11**

### **Convocazione**

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno.

## **Articolo 12**

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

L'Assemblea provvede alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari, decaduti o altrimenti impossibilitati a concludere il mandato. Il Consigliere nominato in sostituzione scade contemporaneamente agli altri consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione può nominare al suo interno un vice-presidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

## **Articolo 13**

### **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed ha tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per legge o per disposizione del presente Statuto sono riservati all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non tassativo competono al Consiglio di Amministrazione:

- i) la predisposizione dei piani economici e finanziari annuali e pluriennali e delle relative relazioni illustrative;
- j) la predisposizione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio al controllo del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'Assemblea;
- k) la predisposizione delle modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) l'adozione dei Piani Regolatori delle aree ricadenti nel comprensorio di competenza;
- m) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- n) l'affidamento degli incarichi di direzione del Consorzio, come previsto dall'Articolo 21 del presente Statuto;
- o) l'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- p) l'accensione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- q) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio;
- r) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a società di capitali;
- s) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società o organismi;
- t) l'approvazione dei programmi di svolgimento delle funzioni demandate al Consorzio, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti;
- u) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientra nella specifica competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle strutture tecniche degli associati o di altri enti pubblici o di imprese sociali presenti nell'area di riferimento.

## **Articolo 14**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio.

La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal CdA.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera, fax od e-mail recapitati ai singoli membri ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore anche mediante convocazione per telegramma, fax od e-mail.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione può essere tenuto anche tramite videoconferenza.

## **Articolo 15**

### **Decadenza dei Consiglieri**

Decadono dalla carica i consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione relativa è adottata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente

## **Articolo 16**

### **Elezione del Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

## **Articolo 17**

### **Compiti del Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Attua le deliberazioni relative al personale, sentito il Direttore.

Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 18**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti eletti dall'Assemblea, scelti a norma del secondo comma dell'articolo 2397 del c.c. e dura in carica cinque anni.

Il Presidente ed i membri effettivi del Collegio dei revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

## **Articolo 19**

### **Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il piano economico e finanziario di esercizio, controlla il bilancio di esercizio redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

Esso riferisce sull'azione di controllo all' Assemblea dei consorziati

## **Articolo 20**

### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi di impedimento, assenza o temporanea mancanza del Direttore Generale le sue funzioni verranno svolte dal dipendente di più alto livello ed anzianità di servizio.

## **Articolo 21**

### **Funzioni del Direttore Generale**

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio, provvede alla disciplina del personale ed è responsabile del buon andamento dei servizi e dell'attuazione delle delibere degli organi consortili.

Propone ai competenti organi del Consorzio le misure e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 22**

### **Esercizio amministrativo**

L'esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare.

## **Articolo 23**

### **Indennità**

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita l'indennità di carica e/o gettoni di presenza decisi dall'Assemblea.

## **Articolo 24**

### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.